



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI VENEZIA - MESTRE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |          |            |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PRATO     | FEDERICO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MONTERISI | DANIELA  | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | PITTERI   | ERMANNO  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1717/14

- avverso la sentenza n. 77/1/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TREVISO  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

DALLE CARBONARE PAOLO  
VIALE DELLA REPUBBLICA 253 E 31100 TREVISO TV

difeso da:

RIPAMONTI MARCO  
C/O STUDIO DALLE CARBONARE  
VIALE DELLA REPUBBLICA 252 E 31100 TREVISO TV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 844010401673 IVA-ALTRO 2004

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 1717/14

UDIENZA DEL

11/03/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

605/24/15

PRONUNCIATA IL:

11/3/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24/3/15

Il Segretario

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato contestava per l'anno 2004 al contribuente, titolare di un'impresa individuale di apparecchi e congegni di intrattenimento, un imponibile di € 338.800, per la violazione di disposizioni in materia di ISl (imposta sugli intrattenimenti). A fronte di detta contestazione, l'agenzia delle entrate di Treviso emetteva avviso di accertamento con il quale contestava al contribuente di non aver versato l'IVA determinata in regime forfettario e di aver presentato la suddetta dichiarazione su un imponibile di € 38.098, senza essersi avvalso dell'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari. Provvedeva quindi, a ricalcolare l'imposta sull'imponibile calcolato dal monopolio di Stato.

Avverso tale atto, proponeva ricorso il contribuente eccependo che, fin dal 2002, aveva presentato l'opzione per il regime ordinario, in base al quale aveva fatto la sua dichiarazione, rispettando quanto previsto dalla legge.

La C.T.P. di Treviso, dando atto dello opzione espressa riguardante il regime ordinario, riteneva però di rigettare il ricorso poiché il ricorrente, non aveva fornito prova alcuna in merito alla sua base imponibile ed in ordine alla asserita regolarità della dichiarazione annuale, ben diversa da quella accertata dall'agenzia. Condannava anche alle spese di giudizio.

Contro tale sentenza, proponeva appello il contribuente, che qui si da per letto riportato, eccependo gli stessi argomenti presentati in primo grado e chiedendone la riforma.

La C.T.R. di Venezia, decideva di confermare la sentenza di primo grado compensando le spese di giudizio.

Avverso la citata sentenza, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando la violazione o falsa applicazione dei titoli primo e secondo del D.P.R. 633/72 in materia di Iva; insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, chiedendo la cassazione della sentenza, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese e compensi di difesa del giudizio.

Con ordinanza, che qui si da per letta e riportata, la Suprema Corte, condividendo tutte le argomentazioni anche in base alla insufficiente motivazione, decideva di accogliere il ricorso, cassando la sentenza impugnata; rinviava ad altra sezione della C.T.R. del Veneto per il riesame nel merito ed anche sulle spese inerenti il giudizio di legittimità.

Con atto di riassunzione, che qui si dà per letto riportato, il contribuente ripercorrendo l'iter processuale, chiedeva volersi, in riforma della sentenza di primo grado accogliere l'appello, dichiarando l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle entrate di Treviso, con la conseguente condanna dell'ufficio alla restituzione delle somme versate al concessionario nelle more del giudizio, oltre interessi e rivalutazione. Si chiedeva altresì la vittoria delle spese di giudizio per i vari gradi e per la Cassazione e la discussione in pubblica udienza.

Con controdeduzioni, che qui si danno per lette e riportate, l'ufficio insisteva nelle sue ragioni chiedendo di volersi rigettare il ricorso, confermando la sentenza impugnata in Cassazione e conseguentemente l'avviso di accertamento con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

All'udienza pubblica dell'11/3/2015, la Commissione Regionale, dopo aver ascoltato il relatore ed i rappresentanti le parti, ha preso la propria decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in riassunzione è fondato e merita di essere accolto in quanto, seguendo le indicazioni della Corte di Cassazione, da un'attenta analisi dei fatti e degli atti, appare rilevante e decisivo il dato fattuale che il contribuente, fin dal 28 gennaio del 2002, aveva rinunciato allo speciale regime forfettario riservato alle attività di intrattenimento e spettacolo, optando per il regime ordinario dell'IVA, alla cui stregua, come giustamente rilevato anche dalla Suprema Corte, andava determinato l'imponibile IVA. Sulla base di tale scelta documentata, il contribuente ha, come previsto per legge dall'art. 74 e dai titoli primo e secondo del D.P.R. 633/72, presentato la sua dichiarazione IVA per il 2004, in base alle registrazioni dei corrispettivi e degli acquisti, dimostrando anche gli effettivi versamenti IVA effettuati. È evidente che l'ufficio non ha tenuto in alcun conto né la scelta effettuata, né che tale scelta comportasse un iter completamente diverso per la determinazione della base imponibile in quanto, i calcoli da effettuare, sono nettamente differenti tra il regime forfettario ed il regime ordinario, giustificandosi così quella discrepanza obiettata e non capita dai giudici di prime cure, che non è certamente dovuta ad evasione ma bensì a presupposti diversi quali, l'ISI da un lato ed i corrispettivi dall'altro. Infatti, a parere del Collegio, a nulla vale quanto i monopoli di Stato hanno accertato poiché, si ripete, non ci troviamo nel regime forfettario dove l'ISI (imposta sugli intrattenimenti) è a base dell'imponibile e viene calcolato sui nulla osta attivi inerenti al numero di apparecchi in possesso del contribuente. A questo proposito, va detto che il contribuente, per un errore amministrativo, mancò di riconsegnare dei certificati di nulla osta inerenti un numero rilevante di apparecchi che, essendo stati dichiarati fuorilegge, non erano più in uso; ciò però determinò l'accertamento da parte dei monopoli che, calcolando l'ISI su

